

	<i>Richiesta Associazione</i>	<i>Parere della Direzione</i>
1	Sono obbligati all'operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i "nuovi produttori", solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi? ¹	I nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi. Possono verificarsi le seguenti ipotesi: - trattamento di RP e produzione di RP = Sistri SI come gestore e Sistri SI come nuovo produttore; - trattamento di RP e produzione di RNP = Sistri SI come gestore e Sistri NO come nuovo produttore; - trattamento di RNP e produzione di RP = Sistri NO come gestore e Sistri SI come nuovo produttore; - trattamento di RNP e produzione di RNP = Sistri NO come gestore e NO come nuovo produttore.
2	La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)? In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell'accettazione telematica del rifiuto di cui all'art. 20 del dm 52/2011)? ¹	Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda Sistri non sostituisce il formulario.
3	L'obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi? ¹	La nuova formulazione dell'art. 11 del dl 101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei soggetti obbligati, distinguendo gli obblighi con riferimento ai Rifiuti <i>speciali</i> pericolosi e ai Rifiuti <i>urbani</i> pericolosi (« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi).
4	Per "trasportatori a titolo professionale" obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui all'art. 212 comma 5? Va osservato che l'operatore che trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa è senza dubbio un trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in materia di Sistri la definizione comunitaria non sembra essere vincolante. In ogni caso si tratta di un trasportatore professionale particolare. Le procedure Sistri non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio, che viene rilasciato dal Sistri sulla sede legale dell'impresa (e non sull'unità locale dove il rifiuto viene prodotto) e predisporre la scheda movimentazione da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il sistri per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è obbligato dalla stessa data a operare sul Sistri anche come produttore. Gli operatori interessati sono 25.700, che andrebbero ad aumentare le 17000 imprese dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30Kg. ¹	Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione <i>"enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale"</i> , contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi.

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
5	Il DL 101/2013 ha modificato l'art.188 ter comma 1, sopprimendo le parole "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. A): [...] f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale , i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto." Le sezioni del Manuale operativo relative a tutti i soggetti ora esclusi non trovano applicazione. A chi spetta la compilazione della scheda movimentazione relativa a questi operatori? ¹	E' stata reinserita la fattispecie relativa al trasporto intermodale, con l'emendamento al comma 1 dell'art. 11 del dl 101/2013. In particolare, <i>"1. [...] Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale"</i> . Le altre fattispecie previste per il trasporto navale sono comunque ricomprese nella nozione di trasporto a titolo professionale.
6	Come annotato nel Manuale operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia? ^{1 2}	Il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistri.
7	I RAEE domestici pericolosi (assimilati e non) derivanti dalla distribuzione e gestiti ai sensi del dm n. 65/2010 dovranno seguire le procedure che saranno previste per i rifiuti urbani o seguiranno la normativa dei rifiuti speciali? ¹	Per i RAEE domestici, il dm 65/2010 individua modalità semplificate al fine di rendere possibile la restituzione e la realizzazione di obiettivi di recupero.
8	Soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori? ¹	Sono soggetti sia i gestori che i nuovi produttori. Dipende dall'attività svolta.
9	Un produttore iniziale di rifiuti che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l'applicazione del SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento? ¹	Sì, si tratta infatti di gestore prima ancora che produttore. Il quesito fa parte del più ampio tema della rilevanza, quale criterio distintivo, della natura soggettiva e quindi dell'attività astrattamente esercitabile dall'operatore (anziché della natura dell'attività svolta in concreto pro-tempore). Resta inteso che l'applicazione del SISTRI attraverso la compilazione delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
10	Le procedure di gestione interna dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistri, ma riportate nel Manuale operativo al capitolo 7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento. Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale? ¹	L'applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, come riportato nel paragrafo 7 della Circolare.
11	Quali sono i riferimenti normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli obblighi per il	La procedure dovranno essere riviste alla luce della nuova

	<i>Richiesta Associazione</i>	<i>Parere della Direzione</i>
	soggetto intermediario, nell'utilizzo di Sistri? L'intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore? Quale responsabilità ricade sull'intermediario nel caso non venisse coinvolto nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore? ¹	normativa.
12	Considerato che il DL 101/2013 crea un'interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura, indicata al comma 4bis dell'art. 18 del DM 52/2011 a tutte le movimentazioni dal 1° ottobre? ¹	No, in quanto la richiesta massimale di estensione del dm 52/2011 a tutte le movimentazioni, date le caratteristiche della microraccolta (itinerario non precisato, elenco conferitori non rigido, termine di 48 ore per la compilazione cumulativa) determinerebbero una sostanziale non tracciabilità.
13	Come si può sostituire un set di dispositivi Usb con un unico dispositivo per tutte le attività svolte nella medesima unità locale? La normativa non lo consente ma il manuale sì. ¹	La normativa individua i casi in cui in fase di iscrizione può essere richiesto un dispositivo unico (All. IA dm 52/2011). Operativamente, tale richiesta può essere evasa avvalendosi del servizio di Contact Center richiedendo l'accorpamento dei dispositivi USB afferenti alla stessa unità locale (sono esclusi i dispositivi relativi alla categorie di trasporto). Alternativamente è possibile, utilizzando l'applicazione Gestione Azienda (nello specifico la funzione denominata "Richiesta accorpamento dispositivo USB"), accorpare un set di dispositivi con le rispettive attività, all'interno di un unico dispositivo. L'applicazione è raggiungibile utilizzando il dispositivo USB assegnato e selezionando il collegamento "Gestione Azienda" nel menù principale (vedere pag. 42 della guida http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf). ⁶
14	La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)? In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell'accettazione telematica del rifiuto di cui all'art. 20 del dm 52/2011)? ¹	Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda non sostituisce il formulario.
15	Nel caso in cui il trasportatore/gestore/intermediario, ecc. di rifiuti pericolosi non sia in grado di operare nel sistema Sistri (per problemi tecnici o per inadempienza), il produttore iniziale si libera di ogni responsabilità consegnando i formulari cartacei e compiendo le ordinarie registrazioni? ¹	Sì, in quanto si trova nel periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI.
16	Le tempistiche di riallineamento dei dati a sistema erano state individuate con l'art. 2 del DM 20 marzo 2013 ed erano state fissate in base all'avvio dell'operatività del SISTRI (definito dall'art. 1 dello stesso decreto). Dato che l'art. 1 è stato abrogato dal DL 101/2013 e l'art. 2 non è stato modificato (nonostante i riferimenti all'art. 1) sarebbe utile capire entro quale data debbano essere effettuate le verifiche di allineamento dei dati per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali l'avvio dell'operatività è fissata al 3/3/14. ¹	L'allineamento dei dati è propedeutico al corretto utilizzo del sistema; di conseguenza dovrebbe essere ultimato prima dell'avvio operativo per ciascuna categoria di appartenenza.
17	Il produttore che conferisce i propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla normativa Sistri? Se sì, in che modo? ¹	No, in quanto si trova nel periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI
18	Par. 2.1 Calcolo dei dipendenti ²	Fatti salvi i criteri per la determinazione del numero dei dipendenti, il Manuale operativo e il DM verranno rivisti alla

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
		luce della nuova normativa. In ogni caso il numero dei dipendenti potrebbe rappresentare un criterio di riferimento nella predisposizione della nuova normativa di semplificazione.
19	Par. 3.4.6. Movimentazione del rifiuto in caso di temporanea indisponibilità - art. 12 commi 1 e 2 DM 52/2011 e ss.mm.ii. ²	L'Art. 1, lettera d) del DM 141/2012 ha modificato i termini all'art. 12 del DM 52/2011. In particolare sono apportate le seguenti modificazione: al comma 1 (primo e secondo periodo, le parole "ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione" sono sostituite con le parole "attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione" e, dopo le parole "o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati," sono aggiunte "nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi" ed è aggiunto, alla fine, il periodo "l'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda Sistri – Area Movimentazione adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda Sistri – Area Registro Cronologico entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi."; al comma 2, le parole "entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del Sistri" sono sostituite da "entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del Sistri".
20	Par. 7.3. Operazioni di recupero/smaltimento svolte all'interno dell'impianto ^{2 3}	L'applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, come riportato nel paragrafo 7 della Circolare.
21	Gestione della microraccolta (tentato ritiro). <i>Descrizione:</i> La micro raccolta è un'attività non facilmente programmabile in modo preventivo. Nella prassi, più che consolidata, il Registro ed il MUD vengono generalmente gestiti dal Trasportatore che effettua l'attività di raccolta il quale fornisce tale "servizio" al Produttore (spesso una micro impresa), poco avvezzo alla gestione burocratica degli adempimenti i quali vengono svolti manualmente dalla stessa azienda che gestisce il recupero ed il trasporto del rifiuto. <i>Osservazioni:</i> In realtà la possibilità che si è data ai Trasportatori di ottemperare agli obblighi del produttore è relativa, in ogni caso, a determinate condizioni e soprattutto il trasportatore deve utilizzare il sistema due volte. Una volta per compilare la scheda del produttore e poi quella del trasportatore, non è possibile fare tutto in una sola scheda? [<i>Commento:</i> Si tratta di un solo tasto per passare dalla scheda compilata in nome e per conto del Produttore alla scheda del Trasportatore e deve essere firmata solo quest'ultima] La possibilità poi di omettere dei dati da compilare a mano sembrerebbe una facilitazione ma in realtà complica la vita	La procedura descritta non è completamente in linea con la normativa che prevede l'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico da parte del produttore entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto (o con cadenza mensile nel caso di annotazione da parte delle organizzazioni di categoria). Ciò premesso, si segnala che per la microraccolta è già prevista una procedura agevolata, concordata con le Associazioni di riferimento, e riportata all'art. 18, comma 4bis del DM 52/2011. Ulteriori modifiche potranno eventualmente essere valutate in sede di predisposizione di dm di semplificazione.

	<i>Richiesta Associazione</i>	<i>Parere della Direzione</i>
	perché la scheda in bianco può poi essere compilata solo ed esclusivamente a mano perché emessa solo dal sistema Sistri. In micro-raccolta invece si usa stampare dei FIR con la maggior parte dei dati per poi utilizzarli anche qualche settimana prima se il produttore non ha rifiuti o ci sono altri impedimenti (tentata raccolta). [<i>Commento:</i> La normativa consente di utilizzare una scheda in bianco Sistri, il sistema consente di emettere schede “incomplete”]. Senza contare che la normativa impone la firma elettronica di documenti che contengono le stesse informazioni.⁴	
22	Convalida massiva. Problema riscontrato: la convalida di ogni singola operazione richiede molto tempo, si auspica la possibilità di effettuare una convalida di più operazioni simultaneamente. <u>Osservazioni:</u> La convalida massiva è prevista per legge. Si devono vedere in chiaro tutti gli atti prima di firmarli ma ci sono anche casi in cui non è necessario. Lo studio di tale norma deve essere a carico del concessionario e poi regolamentata da un punto di vista normativo. Si può fare sia tecnicamente sia legislativamente.⁴	Il sistema è predisposto per poter effettuare operazioni di convalida in modo massivo. Per la non ripudiabilità del dato e la tutela del rapporto istituzione-utente è necessario che l'utente prenda visione generale del contenuto dei dati. Dovranno essere chiariti alcuni aspetti di carattere formale e normativo con l'Agenzia per l'Italia Digitale.
23	Interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali. Problema riscontrato: si rileva la necessità di una gestione delle modalità di interoperabilità. <u>Osservazioni:</u> Nonostante le implementazioni già fatte rimangono alcuni problemi sono di varia natura. Non sempre funzionano perché hanno internamente dei concetti sbagliati per la norma attuale. L'interoperabilità non è normata e quindi espone a rischi di operazioni illegali. Se ne può discutere ma si auspica che interoperabilità possa essere supportata da un'apposita normativa. Non esiste un sistema regolarizzato ed automatico per potervi accedere. Una software house se non fa parte di associazioni di categoria rischia di non essere informata e di non sapere a chi rivolgersi. Una software houses necessita di poter testare il software prima di metterlo in produzione sui sistemi dei clienti, sarebbe pertanto indispensabile un ambiente di test anche per consentire ai clienti di formare gli operatori, cosa che non può essere fatta sul sistema reale (questo non è un dettaglio visto che si tratta di sanzioni pesantissime). Oltre al sistema di test è necessario regolamentare l'introduzione programmata delle modifiche in modo da dare il tempo alle software houses di implementare e testare eventuali variazioni ed avere il tempo di aggiornare i sistemi dei vari clienti, oggi il MATTM pubblica variazioni un giorno per l'altro il che impedisce di fatto che i vari clienti possano operare su di un software aggiornato.⁴	Il problema è parzialmente superato grazie alla creazione da parte delle software houses di nuovi sistemi di lettura che mettono in relazione i sistemi gestionali ed il Sistri. Rimane tuttavia da delineare la questione delle certificazioni dei nuovi sistemi gestionali da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
24	Richiesta di abrogazione de: • <i>il comma 2, dell'articolo 188-ter, come sostituito dal comma 1, dell'art. 11;</i> • <i>all'interno del comma 5, dell'articolo 11, il richiamo al comma 4;</i> • <i>il comma 3, dell'articolo 188-ter, come sostituito dal comma 1, dell'art. 11 (nella parte in cui si dispone l'individuazione tra gli Enti e le Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli artt. 23 e 35 della Direttiva, di ulteriori categorie di soggetti a cui sarebbe necessario estendere il SISTRI;</i> • <i>il comma 4, dell'articolo 11;</i>⁵	Nessuna delle richieste di abrogazione è sostenibile.
25	Richiesta di introduzione di una disposizione ad hoc che determini l'esonero dal SISTRI di tutte le operazioni di MICRORACCOLTA di Rifiuti Pericolosi⁵	La richiesta non è sostenibile.
26	Segnalazione di impossibilità ad operare da parte delle imprese portuali considerate la mancanza delle procedure dedicate per le fasi operative di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi del Dlgs. 182/2003; la procedura era	La questione della eventuale reintroduzione degli Operatori Portuali all'interno del Manuale Operativo sarà disciplinata

<i>Richiesta Associazione</i>	<i>Parere della Direzione</i>
stata implementata e prevista all'interno del manuale operativo versione 2011; richiesta di reinserimento di tali procedure.	dalla nuova stesura della Circolare esplicativa.

Note:

¹ Richiesta avanzata da CONFINDUSTRIA;

² Richiesta avanzata da FISE;

³ Richiesta avanzata da ASSOELETTRICA;

⁴ Richiesta avanzata da FAI Confrtrasporto;

⁵ Richiesta avanzata dalle ASSOCIAZIONI GESTORI RIFUITI via Assofermet;

⁶ Richiesta avanzata da ANSEP - UNITAM Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali.